

La rendicontazione non finanziaria: dal 2017 l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni di comunicare le proprie performance ambientali e sociali.



Sommario

Introduzione.

Il Decreto Legislativo n. 254 del 30/12/2016:

Ambito soggettivo;

La dichiarazione non finanziaria;

Collocazione e regime di pubblicità della dichiarazione non finanziaria;

Modello di governance;

Conclusioni.

Introduzione

Agli inizi degli anni '70 Milton Friedman, Nobel per l'economia, affermava: "... c'è una e solo una responsabilità sociale dell'impresa, usare le risorse e dedicarsi ad attività concepite per aumentare i propri profitti e, purchè all'interno delle regole, l'impresa deve sempre competere liberamente, senza ricorrere all'inganno o alla frode".

In tale contesto economico il reddito veniva considerato quale unico indicatore dell'efficienza dell'impresa e di conseguenza le informazioni da fornire a tutti gli interlocutori erano prevalentemente quelle desumibili dai bilanci di esercizio, corretti e trasparenti.

Già a partire dagli anni '90 tale assunto è apparso riduttivo e quasi anacronistico non potendo l'obiettivo del solo profitto ritenersi di per sé sufficiente a legittimare *tout – court* una qualsiasi attività imprenditoriale. Progressivamente si è ampiamente diffusa ed accettata la teoria secondo la quale l'impresa, oltre a quella strettamente economica, presenta anche una dimensione etico – sociale, che impatta sul territorio e sugli *stakeholders*. In questa prospettiva si è cominciato a considerare il reddito quale componente necessaria ma non esclusiva delle *performance* aziendali e, di conseguenza, il bilancio civilistico un documento non più sufficiente a rispondere alle esigenze informative dei diversi portatori di interessi.

Nel tempo si è andata quindi affermando la necessità di integrare gli elementi economici e finanziari contenuti nel bilancio di esercizio con le informazioni ambientali, sociali e di *governance*, definite anche ESG (*Enviromental, Social, Governance*), le quali, deputate a misurare la sostenibilità economica di una impresa nel medio – lungo periodo, si sono rilevate senz'altro in grado di influenzare le valutazioni e le decisioni degli

stakeholders.

Da allora studiosi e operatori si sono attivati per dare impulso alla comunicazione da parte delle imprese del processo di creazione di valore, chiarendo le relazioni tra *performance*, strategie, *business model* e *governance*. I risultati, a livello normativo, non sono stati quelli auspicati in quanto condizionati dal fatto che il processo definito “*non – financial reporting*”, ovvero rendicontazione non finanziaria, è stato avvertito dalle imprese come un vincolo aggiuntivo, potenzialmente gravoso da un punto di vista economico.

Seppur in ritardo un passo decisivo nella diffusione del *non – financial reporting* è avvenuto grazie all’emanazione della Direttiva 2014/95/UE che, novellando la Direttiva 2013/34/UE, si è interessata dell’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità.

Gli Stati membri della UE sono stati chiamati a trasferire la Direttiva 2014/95/UE nel proprio diritto nazionale entro il 6 dicembre 2016, con applicazione a partire dagli esercizi finanziari che decorrono dal 1 gennaio 2017.

In Italia la Direttiva è stata recepita il 30/12/2016 attraverso il D.Lgs.n.254, che ne ha confermato la decorrenza.

Il Decreto Legislativo n. 254 del 30/12/2016:

Ambito soggettivo;

2

Il Decreto si rivolge *obbligatoriamente* alle *grandi imprese*, ovvero quelle entità economiche che:

- 1) dispongano, in media, durante l’esercizio finanziario di un numero di dipendenti pari almeno alle 500 unità;
- 2) alla data di chiusura dell’esercizio, siano in grado di soddisfare almeno uno dei due limiti dimensionali seguenti: attivo dello stato patrimoniale maggiore di € 20.000.000 e ricavi netti superiori a € 40.000.000;
- 3) presentino il requisito di “Ente di interesse pubblico” indicati all’articolo 16, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010.

Sono *Enti di interesse pubblico* le società appartenenti ad alcune categorie, indicate espressamente dalla legge, per le quali, in considerazione della particolare visibilità e importanza economica, la revisione legale viene assoggettata a obblighi più rigorosi.

Tra queste rientrano:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;

- d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c – *ter*), del codice delle assicurazioni private;
- e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
- g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- i) le società di intermediazione mobiliare;
- l) le società di gestione del risparmio;
- m) le società di investimento a capitale variabile;
- n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- o) gli istituti di moneta elettronica;
- p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

Gli Enti di interesse pubblico possono essere *società singole* oppure *holding* di un gruppo di imprese: le prime dovranno redigere una dichiarazione individuale di carattere non finanziario (art 3 D.Lgs. 254/2016), le seconde una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (art 4 D.Lgs. 254/2016).

Il D.Lgs.n.254 (art.7) prevede, inoltre, che anche le imprese non incluse nell'obbligo di legge hanno la facoltà di redigere una dichiarazione *non-financial* in conformità all'art 3 e 4 del decreto stesso.

La dichiarazione non finanziaria;

Il D.Lgs.n.254 (art 3, comma 1) recepisce completamente la Direttiva 2014/95/UE, la quale – all'art. 1, punto 1), paragrafo 1 – prevede che la *dichiarazione di carattere non finanziario* deve contenere “almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

- a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;
- b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
- c) il risultato di tali politiche;
- d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;

e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa”.

Il termine “*almeno*” adottato nella Direttiva lascia intendere che alla società che rediga l’informativa non finanziaria sia lasciata discrezionalità con riguardo all’opportunità di ampliare gli ambiti oggetto della *disclosure*, qualora taluni aspetti, ancorché non esplicitamente indicati dalla norma, risultino rilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale.

Il D.Lgs.n.254 (art 3, comma 2) riporta in ogni caso l’elenco degli ambiti minimi sui quali è richiesto rendicontare le proprie attività e *performance*, lasciando libertà alle singole imprese o gruppi di imprese di scegliere lo standard di rendicontazione che viene preferito, di individuare i *key performance indicators* che meglio descrivono le attività dell’impresa in relazione ai temi considerati, di adottare le metodologie di calcolo più adatte.

Nello specifico *la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere almeno le seguenti informazioni:*

- a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;
- b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
- c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
- d) gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
- e) il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
- f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

Collocazione e regime di pubblicità della dichiarazione non finanziaria;

La dichiarazione di carattere non finanziario (art 5, D.Lgs. n. 254) *deve essere redatta* annualmente e può essere collocata all’interno della relazione sulla gestione (*ex art. 2428 cod. civ.*) o, in alternativa, costituire un resoconto distinto e separato contrassegnata dal riferimento al D.Lgs.n.254/2016.

Le informazioni ESG (*Environmental, Social, Governance*) devono essere fornite rapportandole a quelle dell’esercizio precedente (D.Lgs.n.254 art 3 comma 3) e, ove opportuno, corredandole con i riferimenti alle voci e agli importi rappresentati all’interno del bilancio di esercizio.

Tutto ciò sta a significare che sarebbe opportuno avviare una rendicontazione *non-financial* già nel corso del 2017 (relativamente all’esercizio 2016) finalizzata a generare quantomeno un anno di confronto

per quando (2018) si verrà chiamati a redigere la relazione ESG riferita all'anno 2017.

La dichiarazione di carattere non finanziario va presentata e pubblicata a cura degli amministratori (D.Lgs.n.254: art 3, comma 7), approvata dall'organo esecutivo e, in seguito, messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione

L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 254/2016 e ne riferisce all'assemblea attraverso la propria relazione annuale.

L'organo incaricato della revisione legale del bilancio deve verificare (D.Lgs.n.254: art 3, comma 10) l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario; lo stesso soggetto deve predisporre una relazione distinta con attestazione di conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal D.Lgs.n.254.

In caso di omissioni e/o dichiarazioni non conformi, o che riportino informazioni non veritiere, è previsto un *regime sanzionatorio* (D.Lgs.n.254: art 8).

Si ripiegano *le principali misure sanzionatorie*:

1. agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, che omettono di depositare nei termini prescritti presso il Registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 ad € 100.000. Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo;
2. agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico che depositano una dichiarazione non finanziaria contenente fatti materiali rilevanti non veri o omette fatti materiali rilevanti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 150.000
3. agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico che depositano una dichiarazione non finanziaria contenente fatti materiali rilevanti non veri o omette fatti materiali rilevanti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 150.000.

Modello di governance;

Il D.Lgs. 254/2016 ha apportato significative variazioni anche al modello di governance: più precisamente, attraverso una modifica al D.Lgs. 58/1998, è stata resa obbligatoria la descrizione delle politiche aziendali in materia di "diversità".

Tale concetto è stato introdotto dall'articolo 10 del D.Lgs. 254/2016 il quale, tramite la lettera a) del suo primo comma ha aggiunto, all'articolo 123-bis del D.Lgs. 58/1998, la lettera d-bis) che ha disposto "una

descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo, relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere, il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche.”

Conclusioni.

Il D.Lgs. 254/2016 è sicuramente un passo avanti per spingere il sistema produttivo e imprenditoriale verso una migliore qualità ambientale e sociale. Rappresenta un passo decisivo verso il bilancio integrato in quanto, per la prima volta nel nostro ordinamento viene introdotto, attraverso il *non-financial reporting*, l'obbligo di redigere una dichiarazione di carattere non finanziario, sebbene per ora limitata esclusivamente a una ristretta categoria di enti di interesse pubblico.

Si auspica che il D.Lgs. 254/2016 riesca a sollecitare nei protagonisti del dinamismo delle PMI italiane, quali imprenditori, manager e professionisti contabili, un'attenta riflessione circa l'opportunità di redigere e pubblicare comunque la dichiarazione di carattere non finanziario.

In un contesto territoriale quale quello italiano, caratterizzato per la quasi totalità da PMI, si è fermamente convinti che la comunicazione di informazioni *non-financial* e di diversità potrà rappresentare un fattore di rilevanza competitiva.

Gruppi industriali e finanziari più evoluti stanno già lavorando da anni su questo fronte e possono testimoniare che il beneficio ottenuto in termini economici e di recupero di efficienza è tanto più elevato quanto più la sostenibilità economica, sociale e ambientale è integrata nelle strategie aziendali.

I risultati sono evidenti e si misurano nel miglioramento dell'immagine aziendale, nel migliore posizionamento a livello di *supply chain*, nell'incremento del capitale relazionale, nel supporto dagli *stakeholders*, nel reperimento di migliori risorse umane e nella valorizzazione di quelle presenti, nella riconoscibilità da parte del mercato, nel migliore accesso al mercato del credito, nel più agevole accesso ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il *non-financial reporting* va quindi incoraggiato e ulteriormente rafforzato